

QUESTURA DI TREVISO

Ufficio del Personale

Prot. N. 3095 Div. Pers. Cat. 102.8

Treviso, 10 agosto 2013

OGGETTO: Comune di Salgareda – Riserva di nr. 1 alloggio di Ediliza Residenziale Pubblica (E.R.P.) da destinare alle Forze dell'Ordine. L.R. 2.4.1996, n. 10.

AL SIG. DIRIGENTE LA DIV. POLIZIA ANTICRIMINE AL SIG. DIRIGENTE LA DIV. POLIZIA AMM.VA SOCIALE AL SIG. CAPO DI GABINETTO AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO DEL PERSONALE AL SIG. DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE AL SIG. DIRIGENTE LA DIGOS AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO TECNICO LOGISTICO AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO SANITARIO AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO SANITARIO AL SIG. RESPONSABILE POSTO DI POLIZIA C/O OSPEDAL AL SIG. RESPONSABILE SEZ. P.G. C/O PROCURA AL SIG. RESPONSABILE TLC C/O PREFETTURA AL SIG. RESPONSABILE U.P.G.A.I.P. AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO POLFRONTIERA AEREA DI AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE AL SIG. COMANDANTE LA SOTT.NE POLSTRADA "A27" AL SIG. COMANDANTE IL DIST. POLSTRADA AL SIG. COMANDANTE IL DIST. POLSTRADA AL SIG. COMANDANTE IL POSTO POLFER AL SIG. COMANDANTE IL POSTO POLFER AL SIG. RESPONSABILE LA SEZIONE POLIZIA POSTALE	SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE
E, per conoscenza: AL SIG. VICE QUESTORE VICARIO ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE CO.I.SP. ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE UGL. – POLIZIA DI STATO ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI S.A.P. – S.I.A.P. – S.I.U.L.P. ALLA SEGRETERIA PROV.LE ANIP - ITALIA SICURA ALLA SEGRETERIA PROV.LE SILP PER LA CGIL	SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE

ΛΛΛΛΛ

Si prega di voler portare a conoscenza di tutto il personale dipendente (compreso quello assente a qualunque titolo, malattia, cong. ord. ect.) dell'allegato bando di concorso relativo all'oggetto, indetto con Prot. 38560 del 07.08.2013 dalla Prefettura di Treviso.

per il QUESTORE a.p.c.o. IL VICARIO DEL QUESTORE (P.D. dott. A. SERRAJOTTO)

N.B.: Via e-mail originale firmato conservato agli atti d'ufficio. Circolare presente all'albo on-line della Questura. a.f.





Diagono Juliano Julian

QUESTURA RECUSO di Treviso Ufficio territoriale del Guerico perisonale del Guerico perisona

Al Signor Questore di	TREVISO
Al Signor Comandante Divisione Unità Mobili Carabinieri di	TREVISO
Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri di	TREVISO
Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	TREVISO
Al Signor Comandante XIV° Elinucleo Carabinieri (S. Angelo)	TREVISO
Al Signor Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato	TREVISO
Al Signor Direttore della Casa Circondariale di	TREVISO
Al Signor Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di	TREVISO
e, per conoscenza:	

AL COMUNE DI

SALGAREDA

ALL'ATER di (rif. nr. 2013 04132 del 25/03/2013)

TREVISO

OGGETTO: Comune di Salgareda – Riserva di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da destinare alle Forze dell'Ordine. L.R. 2.4.1996, n. 10.

L'Amministrazione Comunale di Salgareda ha reso noto della disponibilità, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) riservato alle Forze dell'Ordine, ai sensi della legge regionale in oggetto.



L'unità immobiliare è sita in Vicolo delle Acacie nr. 24/E – Comune di Salgareda frazione Campo di Pietra di proprietà A.T.E.R. di Treviso e presenta le sottoindicate caratteristiche (per ulteriori informazioni, si invita a contattare il citato Comune o l'A.T.E.R.):

Alloggio: Vicolo delle Acacie nr. 24/E - collocato al 2º piano -

- Superficie mq. 72,39 (escluso garage);
- Composizione: soggiorno, cucinino separato, 2 camere, 2 bagni;
- Riscaldamento: impianto autonomo;
- Garage;
- magazzino nel sottotetto al 3º piano (non abitabile).

Ai fini dell'assegnazione, le SS.LL. sono invitate a far sì che tutto il personale di polizia facente capo ai rispettivi Uffici/Comandi venga a conoscenza al più presto delle sottoindicate modalità di partecipazione al concorso bandito con la presente.

Si prega inoltre di disporre, nei modi che si riterranno più celeri ed opportuni, la trasmissione del presente bando anche agli ulteriori Uffici, Comandi, Reparti ecc..., diversi da quelli suddetti, il cui personale di polizia abbia titolo a partecipare al concorso presentemente bandito secondo quanto si dirà più oltre.

ART.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO -

E' ammesso a partecipare al concorso presentemente bandito esclusivamente il personale di polizia che:

a) I^--indipendentemente dal luogo in cui risiede anagraficamente, presti servizio presso uffici, comandi, reparti ecc...ubicati nel territorio provinciale di Treviso



oppure

II^--presti servizio presso uffici, comandi, reparti ecc... dislocati in altre province del Veneto, purchè risieda anagraficamente in un comune di questa provincia e la distanza fra il comune in cui si trova la sede di servizio e quello in cui si trova l'alloggio (o gli alloggi) da assegnare non sia superiore a 90 km. (comma 1 bis, art. 2, L.R. 10/1996, introdotto con L.R. 3.2.1998 n. 3 - art. 54).

b) sia in ogni caso in possesso, <u>unitamente a tutti i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare</u>, dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. c), d), f) e g) e comma 4 della Legge Regionale 10/1996, di cui si allega il testo.

ART. 2 - TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO E MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –

Le domande dovranno essere presentate <u>entro e non oltre il 20 settembre</u> <u>2013</u> secondo le seguenti modalità.

ll personale assegnato agli uffici e reparti di polizia di livello sub-provinciale (es: Commissariati di P.S., Comandi Stazioni Carabinieri ecc...) dovrà presentare ai medesimi la domanda; questi ultimi procederanno ad apporvi il proprio timbro di presa in carico, a corredarla (qualora ne abbiano la competenza) delle necessarie attestazioni e certificazioni d'ufficio (art. 7) ed a trasmetterla, con immediatezza e tramite il mezzo di spedizione più celere, a codesti Uffici/Comandi per il seguito istruttorio.

 Il personale in servizio presso uffici e reparti di polizia aventi sede nella provincia ma che non fanno capo, sul piano gerarchico-organizzativo, a codesti Uffici/Comandi (es: Sezioni di Polizia Stradale, Postale, Ferroviaria),



dovrà presentare la domanda alla struttura organizzativa alla quale è assegnato, che procederà ad apporvi il proprio timbro di presa in carico, a corredarla delle necessarie attestazioni e certificazioni d'ufficio (art. 7) ed a trasmetterla, con immediatezza e tramite il mezzo di spedizione più celere, a codesti Uffici/Comandi per il seguito istruttorio.

• Il personale in servizio presso uffici e reparti di polizia aventi sede nelle altre province del Veneto (art.1, lett. a, punto II^) dovrà presentare la domanda ai competenti organi superiori. Questi ultimi provvederanno ad apporvi il proprio timbro di presa in carico, a corredarla delle necessarie attestazioni e certificazioni d'ufficio (art. 7) ed a trasmetterla, con immediatezza e tramite il mezzo di spedizione più celere, a codesti Uffici/Comandi per il seguito istruttorio.

Qualora le istanze fossero inviate direttamente qui, esse saranno trasmesse a codesti Uffici e Comandi per l'istruzione; in questo caso, però, gli eventuali adempimenti istruttori e di regolarizzazione che si rendessero necessari potranno essere effettuati dai Referenti per l'istruttoria entro i margini temporali che, dal ricevimento delle istanze loro inoltrate da quest'U.T.G., residueranno in base ai termini previsti dai successivi artt. 3 e 4 rispettivamente per la conclusione dell'istruttoria e la regolarizzazione delle domande.

Gli uffici ai quali le istanze saranno presentate dovranno rifiutarne la presa in carico quando la loro presentazione avvenga oltre il termine di scadenza del presente bando, salvo gravi e comprovati motivi di forza maggiore da esporre in modo specifico nella nota di trasmissione delle domande.

Inoltre, si sottolinea che l'apposizione del timbro di presa in carico delle domande presentate dai concorrenti agli uffici competenti a riceverle costituisce un presupposto di ammissibilità delle domande stesse tutte le volte che la data della loro tempestiva presentazione non risulti in modo certo da altri elementi.

Le domande devono essere:



compilate esclusivamente sull'apposito modello predisposto da questa Prefettura e trasmesso unitamente alla presente;

compilate integralmente, anché per ciò che attiene ai formulari delle

dichiarazioni sostitutive contenuti nel modello di domanda;

complete di tutti gli atti e documenti necessari e di quelli che il concorrente indichi di avere volontariamente allegato.

ART. 3 - ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DEI COMANDI ED UFFICI PROVINCIALI DI POLIZIA -

Le SS.LL., ove non avessero già provveduto in occasione di concorsi precedentemente banditi, provvederanno a nominare un Referente per l'istruttoria delle domande, comunicandone qui, entro il 20° giorno dal ricevimento della presente, il nominativo ed il numero di telefono al quale il medesimo risponde.

I Referenti per l'istruttoria, ricevute le domande ex art.2, procederanno a:

1) controllarne, sulla base del timbro-datario impressovi dagli uffici e reparti che le hanno ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1^, la loro presentazione entro il termine di scadenza del presente bando, ovvero, procedere ad apporto nei casi in cui a tale adempimento debbano provvedere direttamente codesti Uffici/Comandi;

2) richiedere, senza indugio, agli uffici e reparti che hanno omesso di apporre il timbro o quando questo sia illeggibile, di certificare la data

di avvenuta presa in carico della domanda;

3) rifiutare la presentazione delle istanze tardive, salvo gravi e comprovati motivi di forza maggiore da esporre con apposita relazione diretta a quest'Ufficio;



- 4) svolgere, ai fini di disporne le integrazioni e regolarizzazioni di cui al successivo art. 4, un attento esame istruttorio di ogni domanda presentata;
- 5) richiedere agli uffici, comandi, reparti ecc..., competenti a rilasciarle, le attestazioni e certificazioni di cui all'art. 7 ove non risultino già allegate alla domanda;
- 6) inoltrare a questo Ufficio Territoriale del Governo le domande raccolte che dovranno giungere entro e non oltre il 20° giorno successivo alla scadenza del presente bando (in mancanza quest'Ufficio intenderà che non ne sono state presentate), curando di corredarle
 - a) delle certificazioni d'ufficio di cui all'art.7 che codesti Uffici e Comandi siano competenti ad emettere;
 - b) della relazione sull'attività di integrazione/regolarizzazione di cui all'art.4;
 - c) di una proposta di graduatoria, formulata secondo gli appositi criteri allegati alla presente, ovvero, in caso di domanda unica, di una semplice proposta di punteggio per l'unico aspirante.

I Referenti per l'istruttoria sono competenti in ordine a tutte le incombenze affidate loro dal presente bando, ancorché si tratti di domande presentate da personale di reparti ed unità organizzative (dello stesso corpo di polizia) non gerarchicamente dipendenti da codesti Uffici/Comandi (es: il Referente della locale Questura è competente agli adempimenti in discorso anche per le domande presentate dal personale della Questura di Venezia).

ART. 4 - INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE -



L'integrazione e/o regolarizzazione delle istanze è affidata alla cura dei Referenti per l'istruttoria di codesti Uffici/Comandi.

Essa dev'essere disposta dai Referenti ed effettuata dai concorrenti entro la data di scadenza del presente bando.

Il Referente per l'istruttoria potrà concedere un termine integrativo per la sanatoria solo se l'interessato presenti la domanda in prossimità della scadenza del bando e non possa utilmente disporsene l'integrazione/ regolarizzazione entro tale termine.

Il Referente dovrà tuttavia tenere conto della data entro la quale codesti Uffici/Comandi, ai sensi dell'art. 6, n°4), devono inoltrare qui le istanze raccolte (cioè entro il 20^ giorno dalla scadenza del bando).

A titolo d'esempio, sono casi d'omissione/irregolarità sanabili:

- la mancata, incompleta o palesemente erronea redazione delle autocertificazioni di cui all'accluso fac-simile di domanda nonché l'omessa produzione di atti e documenti che il concorrente debba o voglia allegare;
- l'allegazione di autocertificazioni redatte sulla base di formulari non corrispondenti a quelli predisposti da quest'Ufficio e che, comunque, non consentono di acquisire i dati che si necessita di apprendere dal concorrente.

Si ribadisce, inoltre, che la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del presente bando è insanabile, salvo comprovate cause di forza maggiore (art. 3).

Nel caso sia stata disposta l'integrazione/regolarizzazione di una domanda, unitamente a questa deve essere trasmessa un'apposita relazione del Referente per l'istruttoria in cui devono essere indicati:

- i motivi della richiesta di integrazione/regolarizzazione;
- la data in cui il concorrente è stato invitato a sanare la propria domanda;



- l'eventuale termine integrativo concesso ai sensi del 3^capoverso del presente articolo;
- l'esito dell'invito e, nel caso che questo sia positivo, la data in cui è stata effettuata la integrazione/regolarizzazione.

Si fa presente che, salvo casi eccezionali, le omissioni, inesattezze e irregolarità delle domande non sanate dai Responsabili per l'istruttoria non saranno oggetto di attività diretta alla loro sanatoria da parte di questo Ufficio Territoriale del Governo; conseguentemente, le domande che perverranno incomplete, erronee o irregolari saranno valutate allo stato degli atti.

ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PUNTEGGIO DI GRADUATORIA -

Il punteggio di graduatoria è formato secondo i criteri esposti nell'apposito documento allegato al presente bando e che ne costituisce parte integrante del presente bando.

Nello stesso documento sono riportate le modalità di documentazione delle varie situazioni utili alla produzione del punteggio in questione.

Ai fini istruttori si segnala che per l'inclusione nel nucleo famigliare della convivenza more uxorio dovrà essere presentata idonea documentazione anagrafica certificante che la convivenza medesima sia instaurata da almeno due anni precedenti dalla data di pubblicazione del bando.



ART. 6 - ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO FAMILIARE -

Ai fini del concorso presentemente bandito, tenuto conto dei termini di legge per la presentazione delle diverse tipologie di denuncia dei redditi per l'anno 2013, il reddito familiare è quello relativo all'anno d'imposta 2012.

ART.7 - VERIFICA SUCCESSIVA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -

In conformità alle vigenti norme in materia di documentazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, i dati contenuti nelle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dai concorrenti sono suscettibili di verifica d'ufficio, anche a campione, presso le amministrazioni cui compete di certificarli, attestarli o di confermarne comunque la veridicità.

Sempre in conformità alle predette norme, non sono autocertificabili i fatti, gli stati e le qualità personali che devono essere accertati ed attestati da un medico ovvero da organi tecnico-sanitari pubblici o privati.

Per ciò che concerne la situazione "anzianità di servizio", la domanda dell'aspirante dovrà recare, in allegato, una certificazione d'ufficio sull'anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del presente bando e, quando il concorrente intenda avvantaggiarsi del punteggio per "divisione dal nucleo familiare a seguito di trasferimento d'ufficio", detta certificazione dovrà attestare anche la data in cui l'operatore di polizia è stato trasferito d'ufficio presso l'attuale sede di servizio nonché la sede di provenienza.

Inoltre, qualora il concorrente dimori in caserme --o strutture assimilabili-- dell'amministrazione di appartenenza e dichiari di versare in situazione di "grave disagio alloggiativo" dovuta a particolari condizioni



di alloggiamento che caratterizzano tali luoghi, il grave disagio gli sarà eventualmente riconosciuto solo se i competenti Uffici/Comandi confermeranno per iscritto le affermazioni del concorrente in ordine alle cause del disagio con apposita attestazione da inoltrarsi insieme alla domanda del dipendente.

Per il personale non amministrato da codesti Uffici/Comandi, <u>tutte le suddette attestazione e certificazioni dovranno essere accluse alle domande dagli uffici competenti a ricevere le stesse.</u>

Infine, si sottolinea che la graduatoria degli assegnatari dell'alloggio a concorso sarà emanata in applicazione dell'art. 75 del D.P.R.445/2000, ossia con riserva d'accertamento dei contenutì delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche quest'Ufficio del Governo fosse nella necessità di modificare o rettificare la propria graduatoria a causa dell'inesattezza o falsità dei fatti autocertificati dai concorrenti, la responsabilità per gli eventuali danni da chiunque subiti in dipendenza di dette modifiche e rettifiche postume ricadranno direttamente ed esclusivamente sugli autori delle autocertificazioni inesatte o infedeli.

ART. 8 - OBBLIGHI IMPOSTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -

1. Incarichi gestionali relativi al trattamento dei dati personali Agli effetti della legge 31/12/1996 n.675, recante norme in materia di protezione dei dati personali:

è Titolare del trattamento dei dati personali trattati per le finalità relative al concorso presentemente bandito il Prefetto di Treviso (e chi ne fa le veci);



- è Responsabile del trattamento dei dati personali medesimi il Dirigente del servizio G.A.C. dell'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso (e chi ne fa le veci);
- sono Incaricati del trattamento dei dati personali :
 - a) tutti gli addetti al servizio G.A.C.
 - b) dell'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in ragione delle rispettive incombenze di gestione e trattazione delle pratiche in cui i dati sono contenuti;
 - c) i Referenti per l'istruttoria di codesti Uffici/Comandi ed i Responsabili di tutte le articolazioni territoriali da qualunque ufficio/comando dipendenti che svolgono adempimenti procedimentali ai sensi del presente bando.

2. Modalità di acquisizione e trattamento dei dati personali

In applicazione dell'art. 27, comma 1, della Legge 31/12/1996 n.675, il trattamento dei dati personali "comuni" e "sensibili" (v.d.s. il prossimo punto 3.) per la finalità pubblica perseguita col procedimento presentemente bandito non richiede il previo consenso delle persone cui i dati stessi si riferiscono.

Inoltre, in applicazione dell'art. 10, comma 4, della stessa legge, essendo la raccolta dei dati personali da trattarsi effettuata in base a specifici obblighi di legge e/o di regolamento, non si configura, in capo all'Amministrazione procedente, il dovere d'informazione imposto dal comma 1 del medesimo articolo di legge a beneficio dei soggetti, anche diversi dal concorrente, ai quali i dati raccolti si riferiscano.

Si sottolinea infatti che il trattamento dei dati personali raccolti per gli scopi istituzionali che sottendono le assegnazioni alloggiative in argomento, pur non essendo direttamente imposto dall'art.11 della legge regionale n.10/1996, lo è però sia dall'art.2 comma1 e 1-bis (per ciò che riguarda i requisiti essenziali per poter accedere agli alloggi di E.R.P. da parte di qualunque soggetto) che dalle



inderogabili norme di legge e regolamentari che disciplinano, in via generale, i procedimenti amministrativi, i connessi adempimenti istruttori ed i provvedimenti con cui si concludono (in primis la L.241/1990).

Per contro, a norma dell'art.12 della citata L.675/1996, il concorrente che, per il conseguente trattamento da parte degli uffici coinvolti nel procedimento concorsuale, comunica ad essi dati personali relativi ai propri familiari (o a persone comunque diverse da sé) è tenuto ad acquisirne il preventivo consenso.

Pertanto, l'Ufficio titolare dei trattamenti connessi al concorso presentemente bandito e quelli incaricati della gestione dei dati trattati non rispondono in ordine ai dati personali di terzi che il concorrente autocertifichi o in qualunque modo dichiari o documenti contro la volontà dei diretti interessati, gravando interamente ed esclusivamente sul concorrente stesso ogni responsabilità sotto tale profilo.

La comunicazione e diffusione dei dati personali "comuni" da parte degli Uffici/Comandi trattanti è consentita nei limiti di quanto è necessario all'espletamento degli adempimenti procedimentali, istruttori e decisionali individuati dal presente bando, nonché ai fini dell'evidenza pubblica dell'attività amministrativa imposta dalla legge 241/1990 ed dalla ulteriore normativa di settore.

3. Dati sensibili (*) ammessi al trattamento

In ossequio all'art.22 – commi 3 e 3-bis – della citata L.675/1996 ed in ottemperanza del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n.1/P/2000 del 30/12/1999-13/1/2000(col quale è stato autorizzato il trattamento di dati sensibili per le necessità afferenti alle assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), possono essere acquisiti e trattati nel procedimento presentemente avviato solo i seguenti dati personali sensibili:

a) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto:



- quelli che il concorrente dichiara e documenta con certificato medico-sanitario per comprovare la non autosufficienza di un soggetto ai fini della inclusione del medesimo nel proprio nucleo familiare secondo il regolamento disciplinante i criteri per la formazione del punteggio;
- quelli che il concorrente dichiara e documenta con certificato medico-sanitario per fare emergere una situazione di grave disagio alloggiativo derivante dal fatto che le condizioni abitative in cui egli o altro componente del suo nucleo familiare attualmente versano sono dannose per la salute sua o del componente;
- b) relativamente ai dati idonei a rivelare la vita sessuale di un soggetto:
 - quelli che il concorrente rende noti per documentare una delle previste situazioni che, secondo l'accluso regolamento sui criteri per la formazione del punteggio di graduatoria, possono dare titolo alla qualità di componente del nucleo familiare del soggetto cui si riferiscono ma che sono in se stessi idonei a rivelare particolari inclinazioni sessuali del concorrente stesso e/o di detto soggetto (es.: convivenze omosessuali more uxorio);
 - quelli che il concorrente dichiara per documentare e fare emergere una situazione di grave disagio alloggiativo derivante o comunque riconducibile alla legittima esplicazione, da parte del concorrente stesso o di componenti il relativo nucleo familiare, di gusti, orientamenti o scelte inerenti alla vita sessuale (es: gravi minacce o ingiurie provenienti in modo sistematico dal vicinato o da condomini in relazione a scelte sessuali atipiche).



- c) relativamente ai dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico, sindacale, religioso o filosofico di un soggetto:
 - quelli che emergano di per sé dalle informazioni anagrafiche rese note dal concorrente, per tutte le finalità del concorso, con riguardo alla propria persona e a quella di altri soggetti (es: nome proprio di persona "Geova", "Lenin" e simili; luogo di nascita e nome da cui si evince un'appartenenza etnicorazziale del soggetto diversa da quella italiana ecc...);
 - quelli che il concorrente dichiara per evidenziare una situazione di grave disagio alloggiativo derivante o comunque riconducibile alla legittima manifestazione, da parte del concorrente o di componenti il relativo n.f., di idee politiche, religiose, filosofiche ovvero alla appartenenza a partiti politici, sindacati, organizzazioni religiose ecc..

Non è consentita l'introduzione nel procedimento presentemente bandito di eventuali dati sensibili diversi da quelli suelencati, neppure dietro autorizzazione scritta del diretto interessato.

I dati sensibili eventualmente diversi da quelli sopra indicati devono essere espunti dagli atti del procedimento e non possono svolgere alcuna utilità ai fini dello stesso.

4. Modalità di trattamento dei dati sensibili

In virtù del citato Provvedimento 1/P/2000 del Garante P.D.P., l'acquisizione dei dati personali sensibili per le finalità del procedimento concorsuale



presentemente avviato è consentita senza la prestazione del consenso da parte degli interessati.

Gravano sul concorrente gli oneri, obblighi e responsabilità di cui al 4^ e 5^ capoverso del punto 2. del presente articolo.

(*) Ai sensi dell'art.22, comma 1, della legge 31/12/1996 n.675 i dati personali sensibili sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale della persona cui si riferiscono. Sono inoltre parificati ai dati sensibili quelli di cui all'art.24 della stessa legge.

La diffusione e la comunicazione dei dati sensibili ammessi per le finalità presentemente considerate è possibile nei soli casi ed entro i limiti in cui ciò è consentito o imposto da norme di legge o di regolamento e, comunque, sempre che non sia sufficiente, per l'esercizio delle funzioni pubbliche o dei diritti dei destinatari della comunicazione o diffusione, l'acquisizione in forma anonima degli stessi ovvero la conoscenza di dati "comuni".

In ossequio alle disposizioni del D.P.R.28 luglio 1999, n.318 «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n 675», nella gestione dei trattamenti dei dati personali sensibili, acquisiti ai sensi e per le finalità di cui al presente bando ed all'annesso documento sui criteri di formazione del punteggio di graduatoria, gli Incaricati ed i loro collaboratori devono mantenere il più stretto riserbo sui dati stessi ed è fatto loro divieto di farne uso per qualsivoglia altra finalità pubblica o privata che non sia strettamente pertinente all'espletamento dei compiti procedimentali ed istruttori demandati ad ognuno di essi.



I dati raccolti, per il tempo di permanenza degli atti e documenti che li contengono presso gli uffici investiti di compiti procedimentali, dovranno essere trattati in modo tale da non essere accessibili a terze persone, dovendosi per tali considerare anche il personale non addetto all'unità organizzativa interna incaricata degli adempimenti procedimentali in parola.

Non è consentita l'archiviazione informatica dei dati personali in questione se non attraverso l'impiego di chiavi o codici d'accesso ai dati che ne consentono la visualizzazione da parte dei soli Incaricati e collaboratori fiduciari per il tempo strettamente necessario ai fini del concorso cui attengono.

Le eventuali riproduzioni fotostatiche degli atti e dei documenti che danno rappresentazione dei dati in argomento, ove ritenute utili per documentazione interna, devono essere sottoposte alle cautele sopra precisate e vanno comunque distrutte una volta trascorso il periodo di tempo oltre il quale la loro conservazione non può rivestire più utilità.

---- 00 ----

Le SS.LL. vorranno curare la massima pubblicità e celere diffusione del presente bando presso le sottoposte articolazioni territoriali, gli omologhi Uffici/Comandi extraprovinciali e gli organi dei rispettivi Corpi di polizia che abbiano comunque sede in questa provincia.

Ai fini della migliore collaborazione da parte degli uffici, comandi, reparti ecc... che sono interessati da incombenze procedimentali previste dal presente bando di concorso, le SS.LL. sono altresì pregate d'interloquire con i Responsabili di tali strutture e di porre alla loro attenzione l'esigenza di una imprescindibile cooperazione dei rispettivi uffici, in primis per i fondamentali adempimenti contemplati dall'art. 2.

Si ringrazia sentitamente,

IL VICEPREFETTO in s.v.

16

Referente Don. Bonaldo Giovanni - 1el, 0422/592489